

Sezione XVI
(INCONVENIENTI IGIENICI E DELL'AMBIENTE)

<p>Art.381 (Ambito tematico)</p> <p>1. Si definiscono inconvenienti igienici le situazioni estemporanee in cui fattori pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di disagio o di rischio per la salute, la sicurezza e per l'ambiente.</p> <p>2. La valutazione del disagio o del rischio, intesa quale stima della entità e dell'estensione dei disagi e dei possibili danni per la salute, la sicurezza e l'ambiente, è riferita alla comunità anche lavorativa e condominiale.</p> <p>3. Costituiscono elementi di priorità, ai fini della valutazione e dei conseguenti provvedimenti, la esposizione di utenza sensibile (bambini, anziani, malati, disabili) e il numero di persone interessate dall'inconveniente.</p>	<p>Art.381 (Ambito tematico)</p> <p>1. Si definiscono inconvenienti igienici le situazioni in cui fattori oggettivamente pericolosi di natura biologica, chimica e fisica determinano stati di degrado o di rischio per la salute, la sicurezza e per l'ambiente, con particolare riferimento a situazioni in cui si riscontri il mancato rispetto di norme tecniche specifiche.</p> <p>2. In presenza di problematiche soggettive e/o di problematiche non connesse a specifiche carenze normative, si rinvia alle disposizioni privatistiche vigenti in materia, ad esempio alle tutele previste dal codice civile in tema di rapporti di vicinato (v. art. 844 c.c.).</p> <p>3. Abrogato</p>
--	---